

## **Legge del 27/12/2019 n. 160 -**

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022.

*Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2019 - supplemento ordinario*

[Articolo 1-com661](#)

[Articolo 1-com662](#)

[Articolo 1-com663](#)

[Articolo 1-com664](#)

[Articolo 1-com665](#)

[Articolo 1-com666](#)

[Articolo 1-com667](#)

[Articolo 1-com668](#)

[Articolo 1-com669](#)

[Articolo 1-com670](#)

[Articolo 1-com671](#)

[Articolo 1-com672](#)

[Articolo 1-com673](#)

[Articolo 1-com674](#)

[Articolo 1-com675](#)

[Articolo 1-com676](#)

### **Articolo 1 Comma 661 -**

*In vigore dal 01/01/2020*

661. È istituita l'imposta sul consumo delle bevande analcoliche, come definite al comma 662, di seguito denominate «bevande edulcorate».

[Torna al sommario](#)

### **Articolo 1 Comma 662 -**

*In vigore dal 20/10/2020*

*Modificato da: Decreto interministeriale del 15/10/2020 Articolo 1*

662. Ai fini dei commi da 661 a 676, per bevande edulcorate si intendono i prodotti finiti e i prodotti predisposti per essere utilizzati come tali previa diluizione, rientranti nelle voci NC 2009 e 2202 della nomenclatura combinata dell'Unione europea, condizionati per la vendita, destinati al consumo alimentare umano, ottenuti con l'aggiunta di edulcoranti e aventi un titolo alcolometrico inferiore o uguale a 1,2 per cento in volume. Ai fini dei commi da 661 a 676, per edulcorante si intende qualsiasi sostanza, di origine naturale o sintetica, in grado di conferire sapore dolce alle bevande.

(\*) Ai sensi dell'articolo 1 del Decreto interministeriale 15 ottobre 2020 emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero della salute per le sole finalità dell'applicazione dell'imposta di consumo sulle bevande edulcorate di cui al presente articolo, nella tabella allegata sono individuati, per ciascuna sostanza ivi indicata in grado di conferire sapore dolce alle bevande, il potere edulcorante convenzionale, a confronto con il saccarosio e le conseguenti quantità equivalenti a 1 grammo del medesimo saccarosio. La tabella è aggiornata periodicamente anche in relazione all'introduzione, nel settore produttivo delle bevande edulcorate, di sostanze edulcoranti non previste nella medesima tabella.

[Documento in formato pdf](#)

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 1 Comma 663 -**

*In vigore dal 01/01/2021*

*Modificato da: Legge del 30/12/2020 n. 178 Articolo 1*

663. L'obbligazione tributaria sorge e diviene esigibile:

- a) all'atto della cessione, anche a titolo gratuito, di bevande edulcorate a consumatori nel territorio dello Stato ovvero a ditte nazionali esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita, da parte del fabbricante nazionale o, se diverso da quest'ultimo, del soggetto nazionale che provvede al condizionamento ovvero del soggetto, residente o non residente nel territorio nazionale, per conto del quale le medesime bevande sono ottenute dal fabbricante o dall'esercente l'impianto di condizionamento;
- b) all'atto del ricevimento di bevande edulcorate da parte del soggetto acquirente, per i prodotti provenienti da Paesi appartenenti all'Unione europea;
- c) all'atto dell'importazione definitiva nel territorio dello Stato, per le bevande edulcorate importate da Paesi non appartenenti all'Unione europea.

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 1 Comma 664 -**

*In vigore dal 01/01/2021*

*Modificato da: Legge del 30/12/2020 n. 178 Articolo 1*

664. Sono obbligati al pagamento dell'imposta di cui al comma 661:

- a) il fabbricante nazionale ovvero il soggetto nazionale che provvede al condizionamento ovvero il soggetto, residente o non residente nel territorio nazionale, per conto del quale le bevande edulcorate sono ottenute dal fabbricante o dall'esercente l'impianto di condizionamento, per la fattispecie di cui al comma 663, lettera a);
- b) l'acquirente, per la fattispecie di cui al comma 663, lettera b);
- c) l'importatore, per la fattispecie di cui al comma 663, lettera c).

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 1 Comma 665 -**

*In vigore dal 01/01/2020*

665. L'imposta di cui al comma 661 è fissata nelle misure di:

- a) euro 10,00 per ettolitro, per i prodotti finiti;
- b) euro 0,25 per chilogrammo, per i prodotti predisposti ad essere utilizzati previa diluizione.

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 1 Comma 666 -**

*In vigore dal 01/01/2021*

*Modificato da: Legge del 30/12/2020 n. 178 Articolo 1*

666. L'imposta di cui al comma 661 non si applica alle bevande edulcorate cedute direttamente dai soggetti di cui al comma 664, lettera a), per il consumo in altri Paesi dell'Unione europea ovvero destinate, dagli stessi soggetti, ad essere esportate. Sono esenti dall'imposta di cui al comma 661 le bevande edulcorate il cui contenuto complessivo di edulcoranti, come determinato ai sensi del comma 667, sia inferiore o uguale, rispettivamente, a 25 grammi per litro, per i prodotti di cui al comma 665, lettera a), e a 125 grammi per chilogrammo, per i prodotti di cui al comma 665, lettera b).

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 1 Comma 667 -**

*In vigore dal 01/01/2020*

667. Ai fini dell'applicazione dei commi da 661 a 676, il contenuto complessivo di edulcoranti contenuti nelle bevande è determinato con riferimento al potere edulcorante di ciascuna sostanza. Tale potere è stabilito convenzionalmente, per ciascun edulcorante, in relazione al rapporto tra la concentrazione di una soluzione di saccarosio e quella della soluzione dell'edulcorante, aventi la stessa intensità di sapore, con decreto interdirettoriale del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero della salute, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 1 Comma 668 -**

*In vigore dal 01/01/2020*

668. I soggetti obbligati di cui al comma 664, lettere a) e b), sono registrati presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Ai medesimi soggetti è attribuito un codice identificativo.

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 1 Comma 669 -**

*In vigore dal 01/01/2020*

669. Per i soggetti obbligati di cui al comma 664, lettere a) e b), l'imposta dovuta è determinata sulla base degli elementi indicati nella dichiarazione mensile che il soggetto obbligato deve presentare, ai fini dell'accertamento, entro il mese successivo a quello cui la dichiarazione si riferisce. Entro lo stesso termine è effettuato il versamento dell'imposta dovuta.

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 1 Comma 670 -**

*In vigore dal 01/01/2020*

670. Per le bevande edulcorate provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea, l'imposta è accertata e riscossa dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con le modalità previste per i diritti di confine.

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 1 Comma 671 -**

*In vigore dal 01/01/2020*

671. Le attività di accertamento, di verifica e di controllo dell'imposta di cui al comma 661 sono demandate all'Agenzia delle dogane e dei monopoli. I funzionari dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e gli appartenenti alla Guardia di finanza hanno facoltà di accedere presso gli impianti di produzione, di condizionamento o di deposito di bevande edulcorate al fine dell'acquisizione degli elementi utili ad accertare la corretta applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 661 a 676; gli stessi possono prelevare campioni anche ai fini della determinazione del contenuto complessivo di edulcoranti presenti nelle predette bevande. Le amministrazioni coinvolte svolgono le attività ivi previste con le risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 1 Comma 672 -**

*In vigore dal 01/01/2020*

672. Le somme dovute per l'imposta di cui al comma 661 si esigono con la procedura di riscossione coattiva prevista dal [decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112](#). Prima di avviare tale procedura, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli notifica un avviso di pagamento fissando per l'adempimento un termine di trenta giorni, decorrente dalla data di perfezionamento della notificazione. L'avviso di pagamento è notificato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli nel termine di cinque anni, decorrente dalla data dell'omesso versamento delle somme dovute a titolo di imposta.

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 1 Comma 673 -**

*In vigore dal 01/01/2020*

673. L'imposta di cui al comma 661 è rimborsata quando risulta indebitamente pagata; il rimborso è richiesto, a pena di decadenza, nel termine di due anni dalla data del pagamento. Il termine di prescrizione per il recupero del credito da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli è di cinque anni; la prescrizione è interrotta quando viene esercitata l'azione penale e in tal caso decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio penale. Non si provvede alla riscossione di somme inferiori o pari ad euro 30.

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 1 Comma 674 -**

*In vigore dal 01/01/2021*

*Modificato da: Legge del 30/12/2020 n. 178 Articolo 1*

674. In caso di mancato pagamento dell'imposta di cui al comma 661 si applica la sanzione amministrativa dal doppio al quintuplo dell'imposta evasa, non inferiore comunque a euro 250. In caso di ritardato pagamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa pari al 25 per cento dell'imposta dovuta, non inferiore comunque a euro 150. Per la tardiva presentazione della dichiarazione di cui al comma 669 e per ogni altra violazione delle disposizioni di cui ai commi da 661 a 676 e delle relative modalità di applicazione, si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.500. Per l'irrogazione immediata delle sanzioni tributarie collegate all'imposta di cui ai commi da 661 a 676, si applica l'[articolo 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472](#).

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 1 Comma 675 -**

*In vigore dal 01/01/2020*

675. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, da pubblicare entro il mese di agosto dell'anno 2020 nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite le modalità di attuazione dei commi da 661 a 676 con particolare riguardo al contenuto della dichiarazione di cui al comma 669, alle modalità per il versamento dell'imposta, agli adempimenti contabili a carico dei soggetti obbligati, alle modalità per la trasmissione, anche per via telematica, dei dati di contabilità, alle modalità per la notifica degli avvisi di pagamento di cui al comma 672 e allo svolgimento delle attività di cui al comma 671. Con il medesimo decreto possono essere stabilite disposizioni specifiche in materia di documentazione di accompagnamento dei prodotti sottoposti all'imposta di cui al comma 661 ed in materia di installazione di strumenti di misura dei quantitativi di bevande edulcorate prodotti o condizionati.

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 1 Comma 676 -**

*In vigore dal 01/01/2022*

*Modificato da: Legge del 30/12/2021 n. 234 Articolo 1*

676. Le disposizioni di cui ai commi da 661 a 674 hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023.

[Torna al sommario](#)